



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 8/15/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 108/DDA/LC - cb01.tv)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/250, pervenuta in data 19 gennaio 2015 (prot. n. DDA/0000038), è stata segnalata dall'avv. Leonardo Coletti, giusta procura della società Leone Film Group S.p.A., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito cb01.tv, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di alcune opere di carattere audiovisivo elencate di seguito:

- *“Delivery Man”*, alla pagina internet  
<http://www.cb01.tv/delivery-man-2014/>
- *“Il quinto potere”*, alla pagina internet  
<http://www.cb01.tv/il-quinto-potere-2013/>
- *“Need for Speed”*, alla pagina internet  
<http://www.cb01.tv/need-for-speed-2014/>
- *“The Wolf of Wall Street”*, alla pagina internet  
<http://www.cb01.tv/the-wolf-of-wall-street-2014/>
- *“Rush”*, alla pagina internet  
<http://www.cb01.tv/rush-2013/>

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet elencate nel modulo, in modalità *streaming* e *download*, riproduzioni delle opere audiovisive oggetto di istanza, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte risulta, altresì, che i tempi di immissione sul mercato delle opere oggetto di istanza sono recenti e che le stesse sono attualmente disponibili sul catalogo online ovvero sui palinsesti dei soggetti che offrono legalmente tali opere. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- 3.** Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risultava altresì quanto segue: il nome a dominio del sito internet cb01.tv risulta registrato dalla società Enom Inc., raggiungibile alla mail abuse@enom.com, per conto della Whoisguard Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Panama; i contatti disponibili sono il numero telefonico +507.8365503 e l'indirizzo email Od0360f33c014177a7197491a1aa3b1a.protect@whoisguard.com; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società I.M. "Level 7" S.r.l., con sede a Chisinau (Moldavia), Str. Armeneasca 35 - MD-2012; l'indirizzo di posta elettronica individuato è abuse@ihost.md; alla stessa società appaiono riconducibili i *server* impiegati; il 90,9% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.
- 4.** Con comunicazione del 21 gennaio 2015 (prot. n. DDA/0000040), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 108/DDA/LC relativo all'istanza DDA/250, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata;
- 5.** Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito cb01.tv oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
- 6.** Con nota del 22 gennaio 2015, la società Enom Inc. ha presentato le proprie controdeduzioni, dichiarando di non poter esercitare alcun tipo di controllo sui contenuti del sito oggetto dell'istanza;
- 7.** Nonostante questa interlocuzione, le opere oggetto dell'istanza continuano a rimanere raggiungibili attraverso il sito internet cb01.tv;
- 8.** Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere e si evidenzia, inoltre, l'incoraggiamento alla fruizione di opere digitali, accessibili tramite *streaming* e *download*, diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere ai contenuti illegali, lo scopo di lucro



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

desumibile dalla diffusione di messaggi pubblicitari presenti sul sito oggetto di istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41.

**9.** Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

**10.** L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

**11.** L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet cb01.tv, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito cb01.tv, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani